

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
III<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.D. – Comitato Interregionale**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 122/CGF  
(2007/2008)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 42/CGF – RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 2007**

**1° Collegio composto dai Signori:**

Sanino Prof. Mario – Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Avv. Carmine Volpe,– Componenti;  
Catania Dott. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1. RICORSO DELL’A.S.D. NARNESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MORETTI FABRIZIO, SEGUITO GARA NARNESE/GROTTAMMARE DEL 28.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 31.10.2007)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti;

- rilevato che la A.S. Dilettantistica Narnese ha proposto reclamo avverso la squalifica per tre gare effettive inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Moretti Andrea come da motivazione di cui al Com. Uff. n. 41 del 31.10.2007 del Comitato Interregionale,
- rilevato che la società reclamante escludeva, attraverso i propri scritti difensivi, la natura violenta delle azioni commesse dal proprio tesserato nei confronti di un avversario e concludeva, pertanto, chiedendo la riduzione della sanzione;
- ritenuto, viceversa, che dall’esame del rapporto arbitrale, che gode di fede probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S., emerge chiaramente la natura minacciosa, violenta e limitativa della libertà personale dell’avversario, dei fatti addebitati, tale per cui, le ragioni prospettate dalla reclamante sono prive di qualsiasi pregio logico e giuridico;
- ritenuto che la fattispecie perfezionatasi in tutti i suoi elementi determina la sanzione minima della squalifica per tre gare effettive, ex art. 19 comma 4 lett. b che risulta correttamente applicata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dall’A.S.D. Narnese Calcio di Narni (Terni) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

**2. RICORSO DEL CALCIATORE PIGNATTA LUCIANO ARIEL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ARS ET LABOR GROTTAGLIE/BITONTO DEL 28.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 31.10.2007)

La C.G.F. rileva:

che il Sig. Pignatta Luciano Ariel, tesserato per la U.S. Bitonto, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, con la quale veniva sanzionato con la squalifica per tre gare effettive come da motivazione pubblicata nel Com. Uff. n. 41 del 31.10.2007 del Comitato Interregionale.

Il Pignatta rappresentava, attraverso i propri scritti difensivi, che le azioni dallo stesso compiute sono state conseguenza di insulti razzisti ricevuti dall'allenatore in seconda della squadra ospitante. Evidenziava, inoltre, che la descrizione dei fatti eseguita dall'assistente arbitrale era discordante con il comportamento tenuto dallo stesso e, infine, nel giudicare eccessiva la sanzione, indicava altre decisioni del Giudice Sportivo, nello stesso comunicato, che per azioni ben più gravi aveva sanzionato con pene più miti. Per questi motivi chiedeva la riduzione della sanzione a lui irrogata.

Tanto premesso osserva che le argomentazioni illustrate dal Pignatta in ordine ai comportamenti tenuti dallo stesso nei confronti di un avversario, da cui scaturiva la sua espulsione dal campo, non risultano, invero, di alcun pregio.

Infatti gli episodi contestati al Pignatta (spintonava un avversario con entrambi le mani sul petto e tentava di colpirlo con un calcio) risultano incontrovertibilmente provati dai documenti ufficiali di gara che formano, ai sensi dell'art 35 comma 1.1 C.G.S., fonte di prova privilegiata.

Pertanto, la reiterata condotta violenta posta in essere dal reclamante determina l'applicazione della sanzione minima della squalifica per tre gare così come prevista dall'art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S..

Quanto alla pretesa "disparità" con altre decisioni del Giudice Sportivo, invocata dal ricorrente, deve ribadire che il Giudice Sportivo deve valutare ogni fattispecie in modo specifico e non ponendola in correlazione con altre.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dal calciatore Pignatta Luciano Ariel e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

**3. RICORSO DEL CALCIATORE MARCOSANO DONATELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BITONTO/POMIGLIANO DELL'1.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 43 2.11.2007)

La C.G.F. visto il ricorso proposto dal signor Marcosano Donatello avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 43 del 2.11.2007, con cui al ricorrente è stata irrogata la sanzione della squalifica per tre gare effettive a seguito dell'incontro Bitonto/Pomigliano svoltosi l'1.11.2007;

visti i motivi di ricorso;

vista la decisione impugnata;

visti tutti gli atti;

ritenuto che:

- dal contesto del fatto e dal comportamento del ricorrente, così come descritti dall'assistente arbitrale signor Giuseppe Vitelli (a gioco fermo "spingere con la mano violentemente il volto" di un calciatore avversario), la condotta è configurabile come "violenta nei confronti di calciatori" anziché "gravemente antisportiva";

- la sanzione inflitta è conforme al disposto dell'art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S., che prevede, come sanzione minima, la squalifica "per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti";

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dal calciatore Marcosano Donatello e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

**4. RICORSO DELL'A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE AUSIELLO GIUSEPPE SEGUITO GARA BITONTO/POMIGLIANO DELL'1.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 43 del 2.11.2007)

La C.G.F. visto il ricorso proposto dalla società A.S.D. Calcio Pomigliano, in persona del legale rappresentante in carica, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 43 del 2.11.2007, con cui al proprio calciatore Ausiello Giuseppe è stata irrogata la sanzione della squalifica per tre gare effettive a seguito dell'incontro Bitonto/Pomigliano svoltosi l'1.11.2007;

visti i motivi di ricorso;

vista la decisione impugnata;

visti tutti gli atti;

ritenuto che:

- dal contesto del fatto e dal comportamento del calciatore della società ricorrente, così come descritti dall'assistente arbitrale signor Giuseppe Vitelli (a gioco fermo rispondeva al calciatore avversario Marcosano Donatello, che gli spingeva con la mano violentemente il volto, "con un violento spintone in petto provocando la caduta del sig. Marcosano"), la condotta è configurabile come "violenta nei confronti di calciatori" anziché "gravemente antisportiva";

- la sanzione inflitta è conforme al disposto dell'art. 19, comma 4, lett. b), C.G.F., che prevede, come sanzione minima, la squalifica "per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti";

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dall'A.S.D. Calcio Pomigliano di Pomigliano D'Arco (Napoli) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

**5. RICORSO DELLA S.P. GROTTAMMARE 1899 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BUCCHI ANDREA SEGUITO GARA NARNESE/GROTTAMMARE DEL 28.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 31.10.2007)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti;

- rilevato che la S.P. Grottammare 1899 ha proposto reclamo avverso la squalifica per tre gare effettive inflitta dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 41 del 31.10.2007 del Comitato Interregionale) al calciatore Bucchi Andrea " per avere, a fine gara ed in reazione, colpito con una gomitata al petto un calciatore avversario " ;

- rilevato che la società reclamante, pur non contestando il fatto, deduceva, attraverso i propri motivi di doglianza, che le modalità del gesto di reazione del proprio tesserato scaturivano a seguito di una grave provocazione di un avversario subita dallo stesso, e di conseguenza chiedeva l'annullamento o in subordine la riforma della decisione impugnata;

- ritenuto che il comportamento tenuto dal Bucchi nei confronti di un avversario (gomitata al petto) integra la fattispecie di cui all'art. 19 comma 4 lett. b C.G.S., che determina l'applicazione minima della squalifica per tre gare effettive;

- ritenuto, infine, che nessuna particolare valenza, nemmeno in funzione attenuante, possa essere riconosciuta al Bucchi in virtù dell'invocato stato di provocazione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo presentato dalla S.P. Grottammare 1899 di Grottammare (Ascoli Piceno) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

## **2° Collegio composto dai Signori:**

Sanino Prof. Mario – Presidente; Grossi Prof. Pierfrancesco, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Catania Dott. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

### **6. RICORSO DELL'A.S. ROSARNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PAPASIDERO MICHELANGELO SEGUITO GARA ACICATENA/ROSARNO DELL'1.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 43 del 2.11.2007)**

Con la decisione indicata in epigrafe il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha squalificato per tre giornate effettive, ai sensi dell'art.19.4 lett. b) C.G.S. il calciatore Papisidero Michelangelo, con la motivazione che, "a gioco fermo, colpiva con una manata alla nuca un calciatore della squadra avversaria".

La società ricorrente chiede la riduzione della squalifica a due sole giornate, ritenendola sproporzionata rispetto a quanto realmente accaduto ed in riferimento ad altre pronunce concernenti casi analoghi.

Rileva questa Corte che la pronuncia impugnata corrisponde esattamente all'effettivo svolgimento della vicenda, così come chiaramente esposto nel rapporto dell'Assistente, ed integra, quindi, gli estremi di una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, senza che possa attribuirsi alcun rilievo né alla circostanza che non sia stato arrecato alcun danno al giocatore colpito né che in altre vicende asserite come similari sarebbero state adottate sanzioni meno pesanti.

Non sussistendo, pertanto, validi motivi per modificare l'entità della sanzione inflitta, la decisione impugnata deve essere confermata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dall'A.S. Rosarno di Rosarno (Reggio Calabria) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

### **7. RICORSO CON PROCEDURA D'URGENZA DELLA F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GIOIA GIANCARLO SEGUITO GARA GRAGNANO/FANCAVILLA DELL'1.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 43 del 2.11.2007)**

Con la decisione indicata in epigrafe il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha squalificato per due giornate effettive il calciatore Giancarlo Gioia, con la motivazione che a fine gara egli aveva profferito frasi minacciose nei confronti dei calciatori della squadra avversaria e tentato di aggredirli, senza riuscirvi per l'intervento dei propri compagni e delle Forze dell'Ordine. La società ricorrente chiede la riduzione della squalifica ad una sola giornata, ritenendola sproporzionata nella sua gravità rispetto al reale andamento dei fatti.

Rileva questa Corte che la pronuncia impugnata corrisponde esattamente all'effettivo svolgimento della vicenda, come chiaramente e dettagliatamente esposta nel rapporto dell'Assistente, dal quale risulta confermata, alla fine dell'incontro, non solo la emissione di frasi minacciose da parte del Gioia, ma altresì il suo reiterato tentativo di venire in contatto fisico con i

calciatori della società ospitante, i quali per ragioni di prudenza venivano fatti rientrare nello spogliatoio per una porta diversa dal tunnel di accesso.

Poiché le circostanze dedotte dalla ricorrente non risultano provate nel loro svolgimento o si palesano addirittura non utili ai fini di una riduzione della sanzione ai sensi dell'art.19.4 lett.a) C.G.S., che non prevede comunque al riguardo alcuna attenuante per eventuali provocazioni ricevute dal trasgressore, il ricorso non merita accoglimento.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo con procedura d'urgenza come sopra presentato dalla F.C. Francavilla di Francavilla sul Sinni (Potenza) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Prof. Mario Sanino

-----

**Pubblicato in Roma il 19 Febbraio 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete